

PROGETTO DI LEGGE N. 0187

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

De Corato e Dotti.

—————

“Disposizioni per la razionalizzazione dell’utilizzo delle nuove tecnologie al fine di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di servizi di trasporto pubblico locale non di linea. Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6”.

—————

PRESENTATO IL 24 /07/2014

ASSEGNATO IN DATA : 28/07/2014

ALLA COMMISSIONE REFERENTE V

ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA

Altri pareri

RELAZIONE

Il presente progetto di legge si pone come un *unicum* a livello italiano.

Si tratta, infatti, del primo caso in cui un legislatore riesce a fornire una disciplina compiuta delle modalità c.d. di "*chiamata*" del servizio taxi e di noleggio con conducente (NCC), così prendendo atto dell'evoluzione tecnologica che si è registrata dall'emanazione della legge quadro sui servizi di trasporto pubblico non di linea (legge 15 gennaio 1992, n. 21) sino ad oggi.

In linea con quanto già implementato in altri Paesi Europei, la Regione Lombardia si porrebbe dunque all'avanguardia nel panorama legislativo nazionale riuscendo a ridurre quelle asimmetrie informative (tra domanda e offerta di servizi di trasporto) che attualmente si registrano nel settore.

Al contempo, con l'approvazione di questo progetto di legge, la Regione riuscirebbe a far chiarezza su quelle che sono le modalità regolari di svolgimento dei servizi rispetto ai dettami e principi discendenti dalla legge n. 21/1992, di recente passata anche al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenze 13 febbraio 2014, cause riunite C-162/12 – C-163/12 e C-419/12 – C-420/12); nonché a venire incontro alle esigenze di garanzia di sicurezza dell'utenza dei servizi taxi e NCC, di contrasto dell'abusivismo sempre più dilagante nel settore, e di riduzione dei conseguenti rischi per l'ordine pubblico che si sono registrati nel territorio di Milano e hinterland negli ultimi mesi.

Il progetto di legge compone di soli tre articoli (di cui due operativi ed uno finanziario) che vanno a modificare la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 ("*Disciplina del settore dei trasporti*").

Articolo 1: Con il primo articolo si introducono quattro nuovi commi all'art. 24 della legge reg. n. 6/2012.

In primis, si estende la delega regolamentare contenuta nel primo comma della richiamata disposizione, anche alla disciplina delle modalità di utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione esistenti per il contatto tra domanda (utenza) e offerta (operatori regolari) di servizi taxi e NCC (nuovo comma 5).

In secondo luogo, si dettano i principi ed i criteri direttivi cui dovrà attenersi la futura disciplina regolamentare (nuovo comma 6).

In terzo luogo, si introduce una disciplina transitoria che rende immediatamente operativi e azionabili i suddetti principi e criteri – al fine di evitare che nelle more dell'emanazione del testo regolamentare – possano continuare a proliferare servizi di 'intermediazione' che agevolino l'abusivismo nel settore e lo svolgimento dei servizi in parola da parte di soggetti privi delle necessarie autorizzazioni (nuovo comma 7).

In quarto luogo, si stabiliscono quali possono essere le modalità di reazione della Regione allo svolgimento di servizi in contrasto con quella che sarà la nuova normativa (nuovo comma 8).

Articolo 2: Con questo articolo si interviene in maniera non radicale sul testo dei commi 1 e 2 dell'art. 27 della medesima legge reg. n. 6/2012. Lo scopo di queste novelle è quello di creare delle *best practices* e delle formule procedurali più rapide ed efficienti tra tutte le Amministrazioni e le Autorità diversamente competenti nel settore: e ciò anche attraverso la conclusione di specifici accordi tra le stesse. Inoltre, si introducono nuovi obblighi di comunicazione all'utenza così da consentire al cittadino di conoscere quali siano i servizi di intermediazione in linea con la disciplina vigente e quali invece si pongano con la stessa in contrasto.

Articolo 3: si tratta di una norma di invarianza finanziaria.

PROGETTO DI LEGGE

Disposizioni per la razionalizzazione dell'utilizzo delle nuove tecnologie al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di servizi di trasporto pubblico locale non di linea. Modifiche alla Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6

Art. 1

("Modifiche all'art. 24 della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6")

1. All'art. 24 della l. r. 4 aprile 2012, n. 6, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"5. Con il regolamento di cui al comma 1, la Regione disciplina le modalità di utilizzo di strumenti di comunicazione, di telecomunicazione, informatici, telematici, nonché di qualsiasi altra tecnologia innovativa che consentano di superare l'asimmetria informativa tra domanda e offerta dei servizi di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modifiche e integrazioni, così razionalizzando, agevolando e valorizzando economicamente il contatto tra utenti e operatori licenziatari o autorizzati.

6. Nell'individuare le modalità di utilizzo degli strumenti di cui al comma 5, il regolamento si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'utilizzo degli strumenti di cui al comma 5 non potrà costituire mezzo per l'elusione o la violazione da parte dei singoli operatori delle disposizioni statali e regionali;

b) le modalità di assegnazione o prenotazione dei servizi dovranno avvenire nel rispetto delle diverse peculiarità dei servizi taxi e noleggio con conducente quali individuate dalla disciplina statale e regionale vigente;

c) l'assegnazione o la prenotazione dei servizi non potranno avvenire in favore di soggetti non in possesso di regolare licenza o autorizzazione ai sensi della disciplina statale e regionale vigente;

d) l'assegnazione dei servizi taxi dovrà garantire l'indifferenziazione della stessa tra i singoli operatori licenziatari (o tra un gruppo di essi facente capo ad una stessa struttura economica), di modo che sia sempre individuato il taxi più vicino o comunque con le caratteristiche più idonee alle esigenze dell'utente;

e) la prenotazione dei servizi di noleggio con conducente – anche se attraverso gli strumenti di cui al comma 5 – dovrà comunque pervenire all'operatore nella rimessa indicata nell'autorizzazione. L'operatore dovrà conservare prova delle singole prenotazioni (con dimostrazione –attraverso strumenti di geolocalizzazione del veicolo e mezzi di certificazione ivi inclusa la posta elettronica certificata attraverso cui trasmettere copia del foglio di servizio di cui all'art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed i suoi aggiornamenti - del tempo trascorso tra la singola prenotazione e il prelevamento dell'utente, compatibilmente con la percorrenza chilometrica tra la sede della rimessa e il luogo del prelevamento stesso) e fornirla alle autorità competenti assieme – ove richiesto – ai titoli dei relativi pagamenti effettuati e ricevuti;

f) nei casi di violazione dei principi e criteri sopra individuati ovvero di altra violazione della disciplina statale e regionale vigente (accertati con qualsiasi mezzo e anche su segnalazione di utenti od operatori), la Regione ordina al soggetto titolare o gestore dello strumento di cui al comma 5, l'immediata sospensione dell'attività in questione e il Comune, nel cui territorio è avvenuta la singola violazione, applica nei confronti dell'operatore le sanzioni previste dai precedenti commi 2, 3 e 4.

7. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui ai precedenti commi 1 e 5, la Regione dispone la sospensione dell'attività nei confronti di quei soggetti titolari o gestori degli strumenti di cui al comma 5, che non ottemperino ai principi ed ai criteri elencati al comma 6.

8. La Regione segnala alle competenti autorità giudiziarie il mancato rispetto degli ordini di sospensione disposti ai sensi dei precedenti commi 6 e 7, nonché eventuali fatti – accertati nello svolgimento dei servizi di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dell'utilizzo degli strumenti di cui al precedente comma 5 – che possano integrare fattispecie di reato ai sensi della vigente normativa penale".

Art. 2
(“Modifiche art. 27, della legge reg. 4 aprile 2012, n. 6”)

1. All'art. 27, comma 1, della l. r. 4 aprile 2012, n. 6, dopo le parole "e gli altri soggetti interessati." e prima di quelle "Gli accordi sono stipulati", è aggiunto il seguente periodo: "Negli accordi di cui al presente comma, la Regione promuove altresì il contrasto al fenomeno dell'abusivismo nel settore dei servizi taxi e noleggio con conducente che genera un'elevata concentrazione di veicoli esercenti tali servizi in determinate aree urbane (senza alcuna possibilità di programmazione territoriale da parte dei Comuni), attraverso l'adozione di politiche finalizzate a sensibilizzare la popolazione sulle modalità regolari di svolgimento dei servizi e la previsione di procedure amministrative più rapide e protocolli operativi standard per la segnalazioni di fatti abusivismo da parte di utenti ed operatori, per la comunicazione tra le forze di polizia e le amministrazioni competenti e tra queste ultime, così garantendo una maggiore efficacia dei controlli ed incisività delle sanzioni".

2. All'art. 27, comma 2, della l. r. 4 aprile 2012, n. 6, dopo le parole "su strumenti informatici.", è aggiunto il seguente periodo: "Con riferimento ai servizi di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, al fine di garantire all'utenza una compiuta conoscenza di quelle che sono le modalità regolari di utilizzo degli strumenti di cui al precedente art. 24, comma 5, la Regione pubblicizza i contenuti del regolamento di cui ai commi 1 e 5 del medesimo art. 24, con i mezzi ritenuti più idonei e comunque ulteriori rispetto alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia".

Art. 3
(“Norma finanziaria”)

1. La presente di legge non comporta nessun onere finanziario per Regione Lombardia.
